

Unione dei Comuni “*Terra di Leuca*”

Alessano – Corsano – Gagliano del Capo

Morciano di Leuca – Patù – Salve – Tiggiano(Prov. di Lecce)

Piazza della Concordia , 73050 Salve (Le)

Tel e fax 0833528200 – email unione.terradileuca@gmail.com – PEC unione.terradileuca@legalmail.it

Sito web: www.unioneterradileuca.it – Codice fiscale: 90019990754

REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Delibera di Consiglio dell’Unione n. 3 del 29/05/2018

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita la Commissione Locale per il Paesaggio (*di seguito denominata CLP*), con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni “Terra di Leuca” (*di seguito denominata Unione*) del 01/03/2010 n. 7, ai sensi dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e dell'art. 8 della L.R. n.20 del 07.10.2009 “*Norme per la Pianificazione Paesaggistica*” così come modificata e integrata dalla L.R. n.19 del 10.04.2015 “*Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)*”;
2. La CLP svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve e Tiggiano, che costituiscono l'Unione dei Comuni “Terra di Leuca”.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.r. n. 34/2014 e 7 della L.r. n. 20/2009, le funzioni delegate in materia paesaggistica sono esercitate da un ufficio unico e comune agli enti associati.
4. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 - Competenze

1. Alla CLP è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della L.r. n. 20/2009. La commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.
2. La CLP esprime il proprio parere in base alle norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
3. La CLP può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa. La richiesta può essere avanzata una sola volta a meno di motivate esigenze legate alla complessità dell'intervento;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Art. 3 - Composizione

1. La CLP è composta da un numero massimo di n. 5 componenti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.r. 20/2009, i membri della CLP devono essere in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materia attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali.

3. Il Responsabile del Procedimento (*di seguito denominata RUP*) partecipa ai lavori della CLP senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2 comma 1, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.
4. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente si provvederà a designare un dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della CLP.
5. Considerata la presenza nel territorio dell'Unione di aree di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) della L.r. 25/6/2013, n. 17, la CLP comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

Art. 4 – Nomina

1. La CLP è nominata dalla Giunta dell'Unione, sulla base della valutazione dei curriculum delle candidature pervenute a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, secondo i criteri definiti all'art. 8 della L.R. n. 20/2009. La Giunta dell'Unione nella nomina dei componenti della CLP, a titolo preferenziale, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8 della Legge Regionale citata, deve garantire il rispetto del criterio della multidisciplinarietà dei componenti della CLP.
2. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente Art.3.
3. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata, nonché gli eventuali ulteriori titoli professionali (esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dovranno risultare dal curriculum *vitæ* presentato dai candidati.
4. Nella nomina dei componenti si tiene conto dei principi di pari opportunità e non discriminazione delle donne di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 165/01.

Art. 5 – Durata in carica

1. La CLP dura in carica non oltre anni tre ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.
2. Prima della scadenza del mandato dovrà essere pubblicato un nuovo avviso di presentazione delle candidature al fine di procedere alla nomina dei componenti in tempo utile ad evitare il più possibile il blocco amministrativo del rilascio delle autorizzazioni.
3. La CLP in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova CLP e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
4. I componenti della CLP possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta dell'Unione non li abbia sostituiti.
5. Il componente nominato in sostituzione di quello dimissionario resta in carica fino alla scadenza naturale della commissione.

Art. 6 – Compenso spettante ai commissari

1. Ad ogni commissario viene riconosciuto un compenso a titolo di rimborso per ogni pratica oggetto di valutazione con espressione di parere, secondo quanto deliberato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 7 - Casi di incompatibilità

1. I componenti della CLP non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l'ente delegato.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Unione e dei Comuni membri, gli Amministratori dell'Unione e dei Comuni membri, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3.I componenti della CLP non possono svolgere incarichi professionali in materia di edilizia, ad eccezione di quelli pubblici, nel territorio dell'Unione e non deve avere processi di natura amministrativa in corso con i Comuni dell'Unione.

Art. 8 - Casi di decadenza

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano ipso facto la decadenza da componente della CLP.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di due riunioni consecutive della CLP o per sei sedute nel corso dell'anno solare, come anche in generale l'esistenza di gravi e giustificati motivi che impediscono il regolare funzionamento della CLP.
3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al RUP le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione motivata della Giunta dell'Unione, che provvede contestualmente alla nomina di un nuovo componente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, attingendo se possibile, tra le candidature presentate a seguito dell'originale avviso pubblico.
5. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto o revocato resta in carica fino alla scadenza naturale della commissione.

Art. 9 – Convocazione e Funzionamento

1. La CLP si riunisce presso la sede territoriale dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca". Le sedute della CLP possono svolgersi anche in via telematica.
2. La CLP è convocata dal RUP esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione.
3. Entro il termine di cui al comma 2, il RUP mette a disposizione dei componenti la CLP la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
4. Il Responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto svolge funzioni di regolare e prescindere dal parere di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 20/2009 in caso di decadenza infruttuosa del termine perentorio di 20 giorni ivi previsto.
5. La CLP nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti.
6. In assenza del Presidente la CLP è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
7. La CLP, su convocazione del RUP, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il RUP lo ritenga necessario.
8. Le riunioni della CLP non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti oltre la metà dei suoi membri.
9. L'esame dei progetti avverrà rispettando l'ordine cronologico risultante della data di protocollo della domanda o dell'integrazione della documentazione.
10. I pareri della CLP si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del commissario più anziano d'età.
11. La eventuale astensione dal voto deve essere congruamente giustificata con motivazioni da riportarsi in verbale.
12. La CLP deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
13. La CLP, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
14. E' data facoltà alla CLP di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere. In casi eccezionali la CLP può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

15. I componenti della CLP direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula.
16. L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della CLP. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.
17. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione:
 - a) partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento;
 - b) partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata;
 - c) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della CLP;
 - d) appalti la realizzazione dell'opera;
 - e) sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
18. Il segretario della CLP redige il verbale della seduta che deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
19. Il verbale, come anche gli elaborati di progetto significativi, sono firmati dal Presidente della CLP, dal RUP e da tutti i commissari presenti alla seduta ed è allegato in estratto e in copia agli atti relativi.
20. I verbali delle sedute sono numerati progressivamente e conservati presso gli Uffici dell'Unione. Inoltre i verbali delle sedute sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.
21. Nello svolgimento dell'attività presso la CLP i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 10 – Termini per l'espressione del parere

- 1.La CLP è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, di regola non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini previsti come regolamentate dall' art. 8 comma 1 lett. a) e b) L.R. 20/2009.
- 2.La CLP deve esprimersi comunque in un tempo utile ad assicurare il rispetto dei termini di legge.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 11 - Rapporto con le strutture organizzative dell'Unione

1. La CLP può richiedere alla struttura comunale competente, chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia degli atti o estratti di strumenti urbanistici.
2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere
3. I commissari garantiscono alle Amministrazioni la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sбуocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della CLP, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.
4. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della CLP è assicurata dall'Unione.

Art. 12 – Successive modifiche

1. Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte con Determina del Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni statutari e regionali in materia, in quanto applicabili.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dallo Statuto dell'Unione.